

CAMERA DEI DEPUTATI N. 812

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, SINESIO, COLASANTO, GAGLIARDI, CAVALLARI NERINO

Presentata il 7 dicembre 1963

**Provvidenze a favore del personale in servizio
nelle Amministrazioni pubbliche del territorio di Trieste**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A parecchi anni dal tanto desiderato ritorno del Territorio di Trieste alla madrepatria sussistono ancora in quella città delle situazioni che nonostante i provvedimenti, pure notevoli, fino ad oggi susseguitisi, risentono ancora del trapasso dall'amministrazione del Governo militare alleato a quello dello Stato italiano e richiedono un ulteriore intervento risolutivo.

Si vuole alludere alla situazione esistente nelle amministrazioni pubbliche dove trova oggi posto, accanto ai vecchi dipendenti statali, il personale assunto dal Governo militare alleato per le particolari esigenze, veramente peculiari, di quella amministrazione.

Attualmente le varie amministrazioni statali sono appesantite di ben 3406 dipendenti che prestavano i loro servizi per il Governo militare alleato, e così sono ripartiti:

	Totale generale	Ex poliziotti	Ex impiegati	Ex salarati
1 ^o) Ministero dell'interno	1.369	865	169	355
2 ^o) Ministero delle finanze	604	378	114	112
3 ^o) Ministero dei lavori pubblici	268	95	106	67
4 ^o) Ministero del lavoro e Istituto nazionale della previdenza sociale	257	59	74	124
5 ^o) Ministero della pubblica istruzione	163	88	56	19
6 ^o) Ministero del tesoro	154	76	72	6
7 ^o) Ministero di grazia e giustizia	135	103	23	9
8 ^o) Ministero dei trasporti	105	83	19	3
9 ^o) Ministero della Marina mercantile	52	25	8	19
10 ^o) Ministero dell'agricoltura e delle foreste	50	41	3	6
11 ^o) Presidenza del Consiglio dei Ministri	48	2	41	5
12 ^o) Ministero delle poste e telegrafi	44	41	3	—
13 ^o) Ministero dell'industria e commercio	38	9	25	4
14 ^o) Ministero della Sanità	30	9	20	1
15 ^o) Corte dei conti	26	15	9	2
16 ^o) Ministero della difesa	35	10	2	23
17 ^o) Ministero degli esteri	15	7	5	3
18 ^o) Avvocatura dello Stato	14	10	3	1
Totali generali . . .	3.406	1.916	752	739

La legge 28 agosto 1954, n. 961 provvede a garantire al personale assunto alle dirette dipendenze degli organi e degli uffici istituiti dal cessato Governo militare alleato la continuità del rapporto di impiego con l'amministrazione italiana che stava per succedere a quella alleata nel Territorio di Trieste.

Successivamente, la più recente legge 22 dicembre 1960, n. 1600 provvede a dare una certa sistemazione a tutto il personale che si trovava in quella situazione.

Ma, nonostante le lodevoli intenzioni, con la recente legge non si è riusciti, da un lato, a sistemare adeguatamente tutto il personale assunto alle dipendenze del G.M.A. e, dall'altro, si sono create delle evidenti sperequazioni a danno del vecchio personale statale in servizio nel Territorio di Trieste.

Pienamente consapevoli della grave situazione creatasi e della legittimità delle rimozioni avanzate da tutto il personale interessato attraverso le organizzazioni sindacali di categoria, con la presente proposta si vuole cercare di porre riparo a tutte quelle situazioni negative che la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonostante le intenzioni veramente lodevoli del legislatore, non è riuscita a sanare.

A questo scopo il titolo I della presente proposta prevede che tutti i dipendenti civili dello Stato compresi quelli non di ruolo, in servizio a Trieste dal 19 luglio 1961 (data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1960, n. 1600) non possano essere trasferiti dal Territorio di Trieste senza il loro preventivo consenso. Questa disposizione (articolo 1) è veramente indispensabile in quanto, data l'immissione negli uffici statali dei dipendenti del cessato G.M.A. e stante la disposizione che vieta il loro trasferimento dal Territorio di Trieste, il vecchio personale statale si vede esposto al rischio di essere trasferito dalla sede dove per tanti anni ha esplicato le proprie funzioni al servizio dello Stato italiano.

Si riconosce inoltre (articolo 2) che la situazione economica, venutasi a creare a Trieste per le troppo note vicende storiche, richiede che tutto il personale statale goda di una speciale indennità di sede. Tale provvidenza ha pure lo scopo di colmare una differenza di trattamento economico che attualmente sussiste tra il personale ex G.M.A. ed il vecchio personale statale a vantaggio della prima categoria di dipendenti (che pertanto resta escluso dal beneficio in questione).

Allo scopo di eliminare quanto più possibile ogni disparità di trattamento ed ogni differenziazione fra il personale statale ordi-

nario e quello proveniente dal cessato G.M.A., all'articolo 3 si prevede la possibilità, per gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo di poter optare per l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento previsto dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600. L'assegnazione dei coefficienti al personale delle varie carriere viene determinata in base agli stessi principi che hanno informato la legge suddetta (vedasi tabella A ad essa allegata).

Pure l'articolo 5 prevede, per il personale non di ruolo che opti per l'entrata nel ruolo speciale ad esaurimento, una facoltà (quella di rimanere iscritto all'assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S.) già concessa dalla legge 1600 al personale ex G.M.A.

L'articolo 6 ha, precipuamente, lo scopo di riaprire ai dipendenti del cessato Governo militare l'accesso ai ruoli aggiunti, prorogando all'uopo i termini posti in proposito dalla legge 1600. Va rilevato che molti dei dipendenti di cui trattasi non hanno chiesto il passaggio in detti ruoli, soltanto a causa della brevità dei termini posti dalla legge 1600 ed a causa della incertezza generale sui sistemi e sulle modalità di applicazione delle norme concernenti tale questione. Appare pertanto opportuno e giusto sia riaprire i termini, sia precisare i criteri per l'inquadramento nei ruoli aggiunti. Seguendo l'impostazione generale, anche tale beneficio viene esteso al personale statale ordinario.

Allo scopo, infine, di alleggerire le varie amministrazioni statali di Trieste di parte del personale esuberante attualmente in servizio, l'articolo 7 della proposta prevede che siano riaperti i termini previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativi all'esodo volontario.

Nel titolo II della proposta si provvede, invece alla sistemazione di una particolare categoria di lavoratori, cui deve esser resa giustizia e cui devono esser riconosciuti i meriti acquisiti nel corso di lunghi anni di serietà, devota e preziosa attività.

Trattasi di profughi (circa un centinaio) delle terre della Venezia Giulia passate alla Jugoslavia, i quali da molti anni (qualcuno anche da 14), agli ordini della Prefettura di Trieste, prestano attività impiegatizia o salariale, nei campi di raccolta profughi siti nel Territorio di quella città o negli uffici di detta Prefettura, rispettando un preciso e congruo orario e vengono di ciò compensati con la sola maggiorazione del sussidio che loro compete quali profughi.

Con gli articoli da 8 a 12 della presente proposta questi lavoratori vengono inquadra-

ti, a seconda della natura e delle caratteristiche delle mansioni da ciascuno svolte, o quali impiegati non di ruolo nelle categorie previste dal regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, o quali operai nelle categorie di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, e ciò con decorrenza dal giorno dell'effettivo inizio della loro attività per conto della Prefettura. Vengono quindi riconosciute in loro favore le disposizioni di legge attualmente in vigore in materia di ruoli transitori ed aggiunti (articoli 9 e 10), e di nomina ad operai permanenti (articolo 11) e ciò per permettere la loro graduale sistemazione nelle amministrazioni dello Stato secondo i principi e gli strumenti previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Nel titolo III della proposta, si provvede a regolare la posizione di un'altra benemerita ancorché esigua (33 unità) categoria: trattasi dei dipendenti del Centro Addestramento Maestranze (C.A.M.) del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste. Detti dipendenti non hanno potuto fruire della legge 22 dicembre 1960, n. 1600: essi infatti, assunti a suo tempo dal cessato G.M.A., vennero da questo licenziati e quindi riassunti dal Commissariato Generale del Governo, perdendo così il requisito, richiesto da detta legge, del « servizio interrotto » dal 25 ottobre 1954 alla data di entrata in vigore della legge stessa (19 gennaio 1961).

Si dà inoltre il caso che il C.A.M. non provvede — tramite la competente Amministrazione Centrale — a chiedere, per l'esercizio 1960-61, l'istituzione di un contingente numerico di operai e l'iscrizione del relativo stanziamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della citata Amministrazione, come tassativamente richiesto dall'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, numero 90: per tale motivo e solo per esso i dipendenti in questione non poterono fino ad oggi essere inquadrati nelle Amministrazioni dello Stato secondo quanto previsto da detta legge.

Con gli articoli 14, 15 e 16 si provvede ad eliminare tale lacuna, sanabile soltanto con apposita norma di legge.

Si fa rilevare che, siccome alcuni dei dipendenti in questione svolgono mansioni di carattere impiegatizio, gli articoli 14, 15 e 16 — ferma restando l'osservanza dei principi e dei criteri della cennata legge 5 marzo 1961,

n. 90 — si collegano con quelli n. 9, 10, 12 e 13, relativi ai lavoratori (impiegati e salariati) profughi: trattasi infatti di situazioni analoghe e, soprattutto, di soluzioni identiche.

Nel titolo IV della proposta, invece, si è pensato bene di modificare e di meglio chiarire alcune disposizioni della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, dettate per l'inquadramento del personale degli ex corpi di Polizia dipendenti del G.M.A.

Secondo quanto prevede la tabella *C* allegata alla legge 22 dicembre 1960, a questo personale sono attualmente assegnati coefficienti di stipendio molto bassi, che fanno riferimento alla posizione dei dipendenti militari. Ora il trattamento economico goduto dai dipendenti militari è solo in parte determinato dallo stipendio assegnato secondo il coefficiente, in quanto ad essi vengono corrisposte indennità che da sole superano l'ammontare del predetto stipendio base.

Stante questa diversità di posizioni, l'attribuzione dei soli coefficienti militari a del personale che invece è venuto ad esplicare funzioni di impiego civile, sprovvisti di particolari compensi, non poteva che creare delle sperequazioni e delle incongruenze.

Per quanto riguarda gli ex impiegati civili, la legge 1600, con la tabella *A* ad essa allegata, ha attribuito a ogni singola categoria il coefficiente che prevede lo stipendio più vicino alla retribuzione goduta in forza all'ordinamento del cessato governo militare alleato. Ora identico criterio va seguito per i dipendenti dei corpi di polizia del cessato governo militare alleato, in modo da eliminare gli accessivi assegni personali che ad essi si sono dovuti attribuire e tutti gli altri lamentati inconvenienti e sperequazioni. Con l'articolo 17 e l'allegata tabella *D* di assegnazione di coefficienti, si raggiungono tali scopi, senza portare aggravio al bilancio dello Stato, in quanto nel più elevato stipendio che verrà corrisposto ad ogni singolo beneficiario verrà assorbito l'assegno personale, attualmente corrisposto, il quale verrà così a sparire o quasi.

Sicuri di avere adeguatamente interpretato i legittimi desideri delle categorie interessate, pure nel rispetto delle esigenze dello Stato, chiediamo ai colleghi deputati e senatori di approvare la seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, ad eccezione di quelli appartenenti alla carriera direttiva, in servizio nel Territorio di Trieste alla data del 19 luglio 1961, non possono essere trasferiti dal Territorio suddetto senza il loro preventivo consenso.

ART. 2.

A tutti i dipendenti civili dello Stato, in servizio a Trieste è attribuita un'indennità speciale in sede nella misura di mensili:

lire 35.000 per il personale della carriera direttiva;

lire 27.000 per il personale della carriera di concetto;

lire 22.000 per il personale della carriera esecutiva;

lire 17.000 per il personale della carriera ausiliaria;

lire 12.000 per il personale salariato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta con decorrenza 19 luglio 1961 e spetta anche ai dipendenti non di ruolo, al personale delle amministrazioni con ordinamento autonomo, al personale insegnante di ogni ordine e grado ed al personale che presta il proprio servizio presso l'Ufficio regione del lavoro e della massima occupazione, compreso quello sistemato ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale del « ruolo speciale ad esaurimento » di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

ART. 3.

Gli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo in servizio nel Territorio di Trieste il 19 luglio 1961, compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo e quelli dell'Ufficio regionale del Lavoro e della massima occupazione di Trieste, inquadrati nei ruoli organici o mantenuti in servizio con contratto quinquennale ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 3 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Tale inquadramento si effettua come qui di seguito specificato:

- 1) al personale della carriera direttiva viene assegnato il coefficiente 500;
- 2) al personale della carriera di concetto viene assegnato il coefficiente 402;
- 3) al personale della carriera esecutiva viene assegnato il coefficiente 271;
- 4) al personale della carriera ausiliaria viene assegnato il coefficiente 229.

ART. 4.

Al formale inquadramento provvede con decreto il Ministero del tesoro, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3.

Il personale in questione viene assegnato alla Amministrazione cui prestava servizio al momento della presentazione della domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento.

ART. 5.

Il personale che viene inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento », ai sensi del precedente articolo 3 conserva, a tutti gli effetti, i diritti già maturati, ai fini del trattamento di quiescenza.

Resta salva la facoltà, per il personale di cui al precedente comma, che all'entrata in vigore della presente legge sia inquadrato nella categoria dell'impiego non di ruolo previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, di optare per il trattamento previdenziale in atto. L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del decreto di inquadramento nel « ruolo speciale ad esaurimento ».

ART. 6.

I termini per la presentazione della domanda di inquadramento nei ruoli aggiunti — per il personale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che abbia compiuto l'anzianità di servizio prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e per il personale già inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento — sono prorogati, a tutti gli effetti, al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento ha luogo in base al titolo di studio posseduto alla data dalla quale, a norma del terzo comma dell'articolo 1 della

legge 22 dicembre 1960, n. 1600, decorre la sistemazione nel ruolo aggiunto, oppure l'anteriore periodo computato quale anzianità nel ruolo speciale transitorio.

Della facoltà concessa al personale di cui al precedente primo comma possono valersi, per l'inquadramento o per una diversa sistemazione nei ruoli aggiunti, ai sensi del secondo comma del presente articolo, anche gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo dello Stato e delle Amministrazioni autonome.

ART. 7.

Sono riaperti per il periodo di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativa all'esodo volontario e ciò limitatamente al personale in servizio nel territori di Trieste alla data del 19 luglio 1961.

La domanda di cessazione del servizio può essere avanzata dal personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli organici, nei ruoli aggiunti o nel ruolo speciale ad esaurimento, previsti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dall'art. 1 della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, il limite di 20 anni di effettivo servizio.

TITOLO II.

ART. 8.

Il personale — che, retribuito con maggiorazione di sussidio di profugo, presta, da data non posteriore al 1° ottobre 1960, per conto della prefettura di Trieste, la propria attività negli uffici di detta prefettura e nei campi di raccolta od alloggiamenti di profughi siti nel Territorio di Trieste, svolgendo le mansioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge — è inquadrato presso il Ministero dell'interno secondo quanto previsto in detta tabella e nei seguenti articoli del presente titolo.

Nel personale, di cui al precedente comma, sono comprese le infermiere che prestano servizio presso i campi di raccolta profughi del Territorio di Trieste con contratto d'opera.

ART. 9.

Il personale, di cui alla parte I della tabella A allegata alla presente legge, è inquadrato, ai soli fini giuridici, nelle categorie dell'impiego non di ruolo previste in detta tabella dalla data di effettivo inizio dell'attività specificata nel precedente articolo 8.

Per l'inquadramento della III categoria del personale non di ruolo non è richiesto il possesso del titolo di studio.

Il computo dell'anzianità di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni e dell'articolo 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, va effettuato partendo dalla anzidetta data di decorrenza dell'inquadramento.

ART. 10.

Al personale di cui al precedente articolo 9 è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità complessiva di servizio assegnata ai sensi di detto articolo.

Sono applicabili al personale in questione le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive modificazioni, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore della presente legge a quella del 1° maggio 1948, prevista dall'articolo 1 primo comma della citata legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 11.

Il personale, di cui alla parte II della tabella A allegata alla presente legge, è collocato nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'interno con i criteri stabiliti in detta tabella.

A tal fine la pianta organica degli operai permanenti di detto Ministero è aumentata dei posti necessari, con apposito decreto emanato dal Ministro interessato di concerto con quello del tesoro.

ART. 12.

Al personale di cui al precedente articolo 11 sono applicabili le norme della legge 5 marzo 1961, n. 60. A tali effetti la data di entrata in vigore della presente legge s'intende sostituita a quella stabilita dall'articolo 62, primo comma della citata legge 5 marzo 1961, n. 60, ed il periodo di attività previsto dal precedente articolo 8 è equiparato al servizio non di ruolo.

ART. 13.

L'intero periodo dell'attività prevista dal precedente articolo 8 è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie e del trattamento di quiescenza.

TITOLO III.

ART. 14.

I dipendenti assunti dal Centro addestramento maestranze (C.A.M.) dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in data non posteriore al 29 marzo 1961 ed in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, quali operai di ruolo nelle categorie previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A tale scopo viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il ruolo degli operai permanenti, con la dotazione organica prevista nella tabella *C* allegata alla presente legge.

Al personale in questione vanno applicate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

ART. 15.

Il personale di cui al precedente articolo 14, che svolge mansioni d'impiegato d'ordine da data non posteriore al 19 luglio 1960 è inquadrato, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella terza categoria degli impiegati non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Vanno applicate a tale personale, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 13.

ART. 16.

Qualora la retribuzione attribuita, ai sensi delle precedenti disposizioni, al personale di cui agli articoli 14 e 15 risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data di inquadramento, è concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riasorbibile negli aumenti periodici dello stipendio o nelle quote aggiunte di famiglia.

A favore del personale in questione viene inoltre abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato al « Centro addestramento maestranze ».

TITOLO IV.

ART. 17.

L'articolo 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, viene, con effetto dal giorno di entrata in vigore di detta legge, sostituito dal seguente: « L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera *b*) del precedente articolo 21 si effettua assegnando tale personale ai coefficienti di cui alla allegata tabella *D*.

TABELLA A.

PARTE I.

- a) Personale che presta attività presso gli Uffici della Prefettura di Trieste o dei campi di raccolta profughi del Territorio di Trieste con mansioni di impiegato esecutivo o d'ordine categoria III dell'impiego di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.
- b) Personale che presta attività presso i suddetti campi di raccolta con mansioni di capo-campo, aiuto mensa ed infermiere categoria III dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.
- c) Personale che presta attività presso gli Uffici della Prefettura di Trieste o i suddetti campi di raccolta con mansioni di usciere e custode categoria IV dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

PARTE II.

- Personale che presta attività presso la Prefettura di Trieste o i campi di raccolta profughi del Territorio di Trieste con mansioni salariali di falegname, elettricista, muratore e fuochista ed idraulico nelle categorie di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90; corrispondenti alle qualifiche pertinenti alle mansioni in atto esplicate.

TABELLA B.

Categoria prevista dai Contratti del Legno-Metalmeccanica-Edilizia	Categoria e coefficiente corrispondente
Operai specializzati (Capi squadra)	Capi operai (coefficiente 193)
Operai specializzati	1 ^a categoria » 167)
Operai qualificati	2 ^a » » 157)
Operai comuni	3 ^a » » 151)
Manovali comuni	4 ^a » » 148)
Manovali comuni (personale femminile)	5 ^a » » 139)

TABELLA C.

Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capi operai	N.	1 posto
1 ^a categoria	»	2 posti
2 ^a »	»	18 »
3 ^a »	»	8 »
4 ^a »	»	3 »
5 ^a »	»	1 posto
Totale . . . N.		33 posti

TABELLA D

Gradi nei Corpi di Polizia della Venezia Giulia e della Polizia amministrativa	Coefficiente corrispondente
Vice sovrintendente	500
Ispettore capo	
Ispettore	402
Vice Ispettore	325
Sergente di 1 ^a classe	325
Sergente di 2 ^a classe	271
Sergente di 3 ^a classe	271
Caporale	229
Guardia	202